

## STATUTO

### COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

**ART.1** - E' costituito, ai sensi dell'articolo 27 DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, un Consorzio di Cooperative sociali, con finalità mutualistiche, retto dalle norme del Codice Civile sulle società cooperative a responsabilità limitata, in quanto compatibili ed avente la seguente denominazione:

#### **UNISON Consorzio di Cooperative Sociali - Cooperativa sociale**

**ART.2** - La società ha sede nel Comune di **MILANO**.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, succursali, filiali ed uffici amministrativi, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

**ART.3** - La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050. L'eventuale scioglimento anticipato dovrà essere effettuato nei modi e nei termini previsti dalla Legge e dal presente statuto.

**ART.4** - il Consorzio, ispirandosi ai principi della cooperazione e della mutualità e con esclusione di ogni finalità di lucro, coordina e sostiene l'attività delle consorziate, sopperendo anche alle loro necessità organizzative e strutturali.

È ancora scopo del Consorzio, la promozione della mutualità tra i soci e la collaborazione alla diffusione del movimento cooperativistico.

Perciò stesso, il Consorzio potrà aderire ad organizzazioni ed enti di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

Potrà, inoltre, aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio; su delibera dell'Organo Amministrativo, potrà aderire e partecipare a "gruppi cooperativi paritetici" costituiti ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile od altri organismi cooperativistici, la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.

In particolare si propone di:

a) Provvedere all'espansione delle capacità realizzative delle cooperative, esercitando una presenza continua ed attiva presso le Cooperative consorziate, tenendole aggiornate sulle nuove disposizioni nel campo della cooperazione, operando per specificare sotto il profilo organizzativo, tecnico ed economico, i programmi delle Cooperative, espletando i servizi di carattere amministrativo (con esclusione di qualsiasi attività professionale riservata), promuovendo convegni di studio, nonché incontri con esperti, effettuando attività di coordinamento, assistenza e consulenza tecnica per le Cooperative consorziate;

b) Svolgere - senza finalità di successivo collocamento e nel rispetto della vigente normativa in materia di esercizio del credito e di tutela del risparmio, con espressa esclusione di ogni attività riservata agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari e senza effettuare raccolta di risparmio tra il pubblico - l'attività strumentale e complementare per l'ottenimento di mutui, finanziamenti, contributi, agevolazioni e simili da parte dello Stato, Enti pubblici territoriali, Istituti di Credito, Assicurazioni, Enti previdenziali, Enti privati in genere, Enti pubblici o privati internazionali od esteri, Organismi della Comunità Economica Europea;

c) Realizzare direttamente o partecipare alla realizzazione di programmi di studio, sviluppo, aggiornamento, formazione professionale e promozione sociale nei settori nei quali si svolge l'attività dei consorziati, ed in particolare:

- ideare e realizzare programmi di aggiornamento e formazione dei soci, anche aperti ad esterni interessati al settore specifico, finalizzati all'acquisizione di competenze ed abilità inerenti l'oggetto sociale delle

consorziate, nonché riferibili alle prerogative di sicurezza di cui alle normative vigenti;

- promuovere progetti di studio e di ricerca nell'ambito delle attività delle cooperative consorziate; studiare, promuovere sviluppare e commercializzare strumenti informatici con caratteristiche innovative, a supporto della gestione aziendale propria, delle associate e di terzi;

- promuovere e sviluppare nuove attività, nell'ambito delle competenze ed esperienze delle proprie associate, nonché delle professionalità espresse dai soci di queste, assumendo incarichi sperimentali e partecipando a progetti "pilota";

d) Svolgere, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, attività pubblicistica ed editoriale a sostegno della propria attività e dei propri scopi consortili, con l'esclusione della pubblicazione di quotidiani;

e) Assumere, da enti pubblici e privati, nonché proporre direttamente all'utenza, lavori afferenti l'oggetto sociale delle consorziate ed in particolare appalti di servizi:

- nell'ambito socio educativo ed animativo per la gestione di servizi rivolti all'infanzia, ai minori in età scolare, a portatori di handicap o a soggetti a rischio di emarginazione, quali, ancorché non esclusivi: asili nido, servizi rivolti alla prima infanzia e alle loro famiglie, assistenza ad personam, sostegno scolastico, assistenza domiciliare minori, centri di aggregazione giovanile, servizi integrativi scolastici (pre-post scuola, assistenza alla mensa, assistenza al trasporto), centri ricreativi diurni, colonie, centri polifunzionali e terapeutici, accompagnamento;

- nell'ambito clinico e sociale per i servizi di "Tutela Minori" e delle attività a questa correlate, tra cui le attività connesse al "diritto di visita" e le azioni anche nell'ambito dell'affido familiare (ricerca, formazione, comunicazione);

- nell'ambito della "produzione e lavoro", per l'edificazione e gestione di strutture, residenze, comunità, centri, scuole, asili nido ed affini ove vengano effettuati servizi nell'ambito socio assistenziale ed educativo, ovvero alberghieri e complementari;

- nell'ambito delle attività complementari a quelle di istruzione e studio, anche universitario, per l'organizzazione di servizi inerenti l'alloggio, il vitto, il prestito di libri e materiali didattici, nonché per la gestione di spazi e strutture destinate ad attività di studio e di ricerca;

- nell'ambito socio-assistenziale e sanitario per la gestione di servizi rivolti all'anziano, ed in particolar modo la gestione di Case di Riposo, R.S.A., Centri diurni, Strutture residenziali e terapeutiche in genere, servizi di Assistenza Domiciliare anche Integrata, servizi inerenti i soggiorni estivi;

- nell'ambito della manutenzione strade, del verde pubblico e delle aree boschive, della custodia dei centri ecologici e di raccolta differenziata;

- nell'ambito dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, come definite dalla Legge 381/91 ed eventuali successive modificazioni, promuovendo attività e programmi d'inserimento lavorativo anche ai fini previsti dalla Legge 68/99. Tali programmi potranno essere realizzati anche presso terzi, privati, o all'interno di strutture pubbliche, anche detentive, in esecuzione di attività plurime;

- servizi affini, integrati o complementari agli stessi;

f) Provvedere al rifornimento alle cooperative consorziate di macchinari, strumenti, materiali, arredi, complementi ed attrezzature necessari per la completa e corretta esecuzione dei servizi assunti dalle medesime.

Al fine del raggiungimento dei propri scopi, di cui è stata fatta elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo e che si identificano con ogni attività connessa ed affine atta a sostenere, valorizzare e promuovere la cooperazione nella sua funzione sociale, il Consorzio potrà compiere ogni operazione

mobiliare ed immobiliare ritenuta utile con inclusione della partecipazione in altri Consorzi, Cooperative e società, purché con responsabilità limitata alle quote o azioni sottoscritte.

Il Consorzio, nei limiti delle proprie capacità patrimoniali, potrà rilasciare garanzie fidejussorie a favore delle Cooperative associate o degli enti partecipati.

Il Consorzio, con l'assenso dell'assemblea dei soci, ha facoltà di istituire fondi, necessari od utili al sostegno delle proprie attività, nel rispetto della normativa vigente.

I contenuti economici, le modalità di finanziamento e di funzionamento di tali fondi dovranno essere indicati in appositi regolamenti.

Il Consorzio potrà, in particolare, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione, l'ammodernamento ed il potenziamento aziendale nonché, per gli stessi fini, adottare procedure di programmazione pluriennale, ai sensi della legge 31 gennaio 1991 numero 59 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

La società potrà effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci cooperatori, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 13 dello statuto, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione del Consorzio, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

#### **SOCI**

**ART.5** - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte del Consorzio le società Cooperative, a responsabilità limitata, in qualità di SOCI ORDINARI nonché le società di capitale e di persone, in qualunque forma costituite, persone fisiche, enti ed istituti, anche pubblici, in qualità di SOCI SOVVENTORI nei limiti, con le disposizioni e con le prerogative stabilite o regolate dal Codice Civile o dalla legislazione vigente.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle del Consorzio stesso.

I soggetti che intendono aderire al Consorzio devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) generalità, denominazione, sede, attività;
- b) caratteristiche ed entità degli associati;
- c) ammontare del capitale che intende sottoscrivere;
- d) copia dello statuto e della delibera di autorizzazione;
- e) certificato camerale;
- f) copia dell'ultimo bilancio od eventualmente situazione patrimoniale ed economica anteriore di non oltre tre mesi la data della domanda;
- g) dichiarazione di accettazione ad uniformarsi alle procedure ed ai processi gestionali adottati dal Consorzio;
- h) dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 27) del presente statuto.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte dell'ente nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

**ART. 6** - le società nuove ammesse devono versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, un sovrapprezzo da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta e del sovrapprezzo;
- b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;
- c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità della stessa.

**ART. 7** - Il recesso è ammesso nei casi di legge; il Consorziato che intende recedere solo per giusta causa dal Consorzio dovrà farne domanda scritta, da inoltrarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio, all'organo amministrativo allegando il verbale dell'organo sociale che, a tal fine competente, ha deliberato l'intenzione di recedere.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 Codice Civile.

**ART. 8** - L'organo amministrativo può, con deliberazione motivata escludere il socio:

- nei casi di legge,
- nei casi in cui non ottemperi alle disposizioni del presente statuto o dei regolamenti,
- nei casi in cui, senza giustificato motivo e pur dopo formale diffida, non effettui i versamenti stabiliti o non saldi gli eventuali debiti contratti nei confronti della cooperativa per qualsiasi titolo,
- nei casi in cui, pur dopo formale diffida, si rifiuti di partecipare all'attività sociale,
- nei casi in cui sia oggettivamente constatata l'impossibilità sopravvenuta a partecipare all'attività sociale,
- nei casi in cui, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive assemblee generali dei soci.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi due mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, lo stesso sarà escluso dalla società.

In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura pari all'interesse legale.

**ART. 9** - I soci receduti od esclusi avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, e nel termine di centoottanta giorni dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del Codice Civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

### **PATRIMONIO SOCIALE**

**ART.10** - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di € 100,00 (cento virgola zero zero), nei limiti previsti dalle legge vigenti. Il Consiglio di amministrazione può stabilire, con deliberazione opportuna, il numero minimo delle azioni da sottoscrivere per aderire al Consorzio;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le azioni sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi e agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati e dall'accantonamento del sovrapprezzo;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento; alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'articolo 12 della legge 15 dicembre 1977 numero 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.

**ART.11** - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 Codice Civile primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota azionaria il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

**ART.12** - La quota sociale sottoscritta ed il relativo sovrapprezzo, di cui al precedente articolo 6), potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

### **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

**ART.13** - Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del Codice Civile, e se del caso le condizioni di prevalenza mutualistica.

Gli utili netti annuali saranno così ripartiti:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) dovranno essere destinati al fondo di riserva legale;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalla leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) il residuo a riserva, salvo che l'assemblea delibere di assegnare:
  - una quota di importo non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, quale dividendo ai soci;

- una quota di importo non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, a remunerazione degli strumenti finanziari.

L'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci siano trattenuti dalla società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote.

#### **ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA**

**ART.14** - Sono organi della società l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico ed il Collegio Sindacale, se nominato.

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci, che rappresentano almeno un decimo degli aventi diritto al voto, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la determinazione della struttura dell'organo amministrativo, la nomina degli amministratori, e la durata del loro mandato;
- c) la eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

**ART.15** - L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, anche a mano ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita qualora vi siano rappresentati tutti soci aventi diritto di voto l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

**ART.16** - L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dell'amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

**ART.17** - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti dal almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ai soci persone giuridiche ed ai soci sovventori è attribuito un ulteriore voto ogni due quote sottoscritte oltre la prima e fino ad un massimo di 5 voti.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte dalle quali deve essere fatta menzione nel verbale e comunque secondo le previsioni dell'articolo 2539 codice civile.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Il voto può essere espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

#### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

**ART.18** - La cooperativa può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è composto da tre a undici membri eletti fra i soci dell'assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo da uno a tre esercizi, conformemente alle decisioni dell'Assemblea ordinaria al momento della nomina, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni della maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina del consiglio.

**ART.19** - Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purché nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso personale ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, o qualsiasi altro messo idoneo allo scopo, contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo, quando esiste.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

**ART.20** - L'organo amministrativo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 del Codice Civile.

**ART.21** - La legale rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'amministratore unico, al Presidente del consiglio di amministrazione e ad eventuali consiglieri delegati, nei limiti della delega conferita.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

**ART.22** - La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria, nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del Codice Civile, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi e in tutti i casi di legge.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del consiglio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, se non è stato nominato il revisore.

Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile ed esercita il controllo contabile sulla società, se non è stato nominato il revisore.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma del Codice Civile.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**ART.23** - Gli esercizi sociali vanno dal primo luglio di ogni anno fino al trenta di giugno dell'anno successivo.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio oppure entro centoottanta giorni, qualora ricorrano tutte le condizioni di legge.

**ART.24** - L'organizzazione, il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potranno essere disciplinati da regolamenti interni da compilarsi a cura del consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

**ART.25** - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**ART.26** - Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**ART.27** - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, a richiesta della parte più diligente.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato fra le parti.